ORDINANZA n. 02/2026

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO "KAROL WOJTYLA" DI BARI

Il Direttore Territoriale Puglia Basilicata

VISTO il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;

VISTI, segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 Cod. nav.;

VISTA la l. 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al Sistema Penale" e ss.mm.ii.;

VISTA la l. n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;

VISTI la l. 5 febbraio 1992, n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTO il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, relativo al "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. 5 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTO il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il d.lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";

VISTA la l. 22 marzo 2012, n. 33, recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", che individua ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTO il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante "Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città" il quale agli artt. 9 e 10

espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali;

VISTA la Convenzione n. 40 stipulata tra ENAC e Società Esercizio Aeroporti Puglia S.p.A. – S.E.A.P. (oggi Aeroporti di Puglia S.p.A.) in data 25 gennaio 2002 per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto;

VISTA l'Ordinanza n. 02/2025 del 4 dicembre 2025, recante "Disciplina della circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto "Karol Wojtyla" di Bari", in vigore dal 15 dicembre 2025;

CONSIDERATO che l'art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

CONSIDERATA la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, *rectius* Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;

TENUTO CONTO che Aeroporti di Puglia S.p.A. è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione) alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;

RITENUTO che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, competa, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

TENUTO CONTO che alla Direzione Territoriale Puglia Basilicata (di seguito Direzione Territoriale) competa vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Bari (di seguito aeroporto) al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge 22 marzo 2012, n. 33, recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con ordinanza, sentita la Società di gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTA la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le "Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area land side all'interno del sedime aeroportuale" (di seguito Linee Guida), che per gli aeroporti con traffico compreso tra 5

e 10 milioni di passeggeri annui individuano in 12 minuti, con tolleranza di 5 minuti, il tempo di accesso e sosta nelle aree a permanenza limitata;

VISTA la disposizione del Direttore Generale ENAC, prot. ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P, con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll;

VISTA la nota della Società di gestione prot. ADP-2026-0014970 del 23/9/2026, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa al nuovo sistema di controllo accessi dell'Aeroporto di Bari;

CONSIDERATO che sono in corso di realizzazione interventi di aggiornamento del sistema di controllo degli accessi e di gestione della sosta, che prevedono l'eliminazione dei varchi attualmente posti in corrispondenza del parcheggio P1 e la realizzazione di varchi generali in prossimità della prima rotatoria di accesso a viale Enzo Ferrari, con conseguente ampliamento del perimetro delle aree soggette a controllo;

CONSIDERATO che il nuovo sistema opera in modalità free flow, mediante dispositivi di lettura delle targhe di tutti i veicoli in ingresso e in uscita, senza arresto del flusso veicolare, al fine di eliminare gli accodamenti nei punti nevralgici della viabilità e di contrastare le soste improprie lungo le corsie di accesso e nelle aree prospicienti l'aerostazione;

CONSIDERATO che nell'anno 2025 l'aeroporto ha registrato un traffico di circa 8 milioni di passeggeri e che, in ragione dell'ampliamento del perimetro delle aree soggette a controllo e della conseguente maggiore lunghezza dei percorsi al loro interno, risulta congruo fissare il tempo di accesso e permanenza gratuita in misura non inferiore a 20 minuti, superiore a quella indicata dalle Linee Guida per la corrispondente fascia di traffico, in coerenza con l'esigenza, evidenziata dalle medesime Linee Guida, di evitare incoerenze tra i tempi assegnati per il transito e la sosta e gli effettivi tempi di percorrenza della viabilità;

CONSIDERATO che il paragrafo 5 delle Linee Guida, in coerenza con quanto previsto dall'Annesso 9 alla Convenzione di Chicago, prevede l'istituzione di aree di sosta breve gratuita che consentano agli accompagnatori di attendere i voli, al fine di prevenire la sosta dei veicoli lungo la viabilità di accesso e in aree non consentite;

RITENUTO, pertanto, di istituire un'area di attesa esterna, con un tempo di sosta gratuita non inferiore a 60 minuti;

RITENUTO necessario istituire, nella viabilità del piano 0 dell'area Arrivi, una zona a traffico limitato riservata alle categorie di veicoli già ammesse alle corsie riservate dall'Ordinanza n. 02/2025, al fine di salvaguardare la sicurezza e la fluidità della circolazione in prossimità dell'aerostazione;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di aggiornare l'Ordinanza n. 02/2025, con le relative planimetrie;

SENTITI i soggetti interessati in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii;

ORDINA

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica alle strade interne al sedime aeroportuale, land side, aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Bari, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2
Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.
3. È fatto obbligo, per chiunque acceda, circoli, sosti o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.

Art. 3
Segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico, rappresentate nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, sono disciplinate dalla segnaletica verticale e orizzontale.
2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".
3. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.
4. La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un'adeguata informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
5. Nel caso di variazioni marginali e di dettaglio della predetta segnaletica, la nuova planimetria, con l'asseverazione da parte dei Post Holders Progettazione e Terminal del Gestore circa la conformità alle norme vigenti, sarà trasmessa alla Direzione Territoriale, resa esecutiva con il VISTO del Direttore, pubblicata quale allegato della presente Ordinanza e diffusa a cura del Gestore medesimo.

Art. 4
Passaggi Pedonali

1. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i camminamenti dedicati e i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi alla aerostazione o spostarsi dall'aerostazione ai parcheggi.

Art. 5
Limiti di Velocità

1. I veicoli di qualsiasi genere devono mantenere una velocità non superiore ai 30 km/h, fatte salve diverse prescrizioni opportunamente segnalate. I conducenti dei veicoli di qualsiasi genere devono mantenere una condotta tale che i mezzi non costituiscano pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, evitando di causare disordine o intralcio alla circolazione stradale. Restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141 del Codice della Strada.

Art. 6
Accesso dei veicoli e tempi di permanenza

1. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita, prevenendo situazioni di congestione in prossimità dell'aerostazione, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, sono attive corsie ed aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, delimitate da varchi generali di ingresso e di uscita dotati di dispositivi di lettura targhe e di barriere automatiche. Il sistema e il perimetro delle aree controllate sono rappresentati nella planimetria allegata alla presente Ordinanza.
2. I varchi generali sono ubicati in prossimità della prima rotatoria di accesso a viale Enzo Ferrari e, a decorrere dalla sua apertura al traffico, sulla nuova viabilità di congiunzione lato ovest (varco ovest). Tutti i veicoli, senza distinzione di categoria, accedono alle aree di cui al comma 1 e ne escono esclusivamente attraverso i varchi generali.
3. Il sistema funziona in modalità free flow: i dispositivi rilevano la targa di tutti i veicoli in transito e le barriere - che hanno esclusivamente funzione di deterrenza e che potranno essere successivamente rimosse - si aprono automaticamente. Il sistema non subordina l'ingresso o l'uscita ad alcun pagamento o adempimento e in nessun caso determina l'arresto dei veicoli in ingresso o in uscita.
4. Nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza, di particolare necessità o di malfunzionamento del sistema, il Gestore aeroportuale, anche per il tramite di società dallo stesso all'uopo individuate, deve assicurare in tempo reale l'apertura permanente delle barriere, sia in ingresso che in uscita, per consentire il deflusso dei veicoli.
5. Il tempo di accesso e permanenza gratuita dei veicoli all'interno delle aree delimitate dai varchi generali è fissato in misura non inferiore a 20 minuti ed è garantito a ciascun veicolo per due accessi nell'arco della giornata solare. Dal terzo accesso giornaliero del medesimo veicolo, anche quando la permanenza non supera 20 minuti, si applica il corrispettivo previsto dal regolamento di cui all'art. 12, fatte salve le esenzioni di cui ai commi 6 e 8 e gli

specifici regimi tariffari di cui al comma 12. Il superamento di tali limiti comporta esclusivamente l'applicazione dei corrispettivi e delle eventuali penali contrattuali di cui all'art. 12 e non costituisce violazione della presente Ordinanza.

6. I limiti temporali di permanenza nelle aree e nelle corsie non si applicano ai soggetti autorizzati dalla Direzione Territoriale, nonché ai mezzi di servizio degli Enti di Stato, ai mezzi di soccorso, agli autobus adibiti al trasporto pubblico (linee urbane) e ai taxi.

7. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rilasciate anche dalla Società di gestione su delega e sotto la vigilanza della Direzione Territoriale.

8. La Società di gestione provvede alla registrazione delle targhe dei veicoli autorizzati per il conseguente inserimento delle stesse nel sistema elettronico di controllo. Sono altresì esonerati dal rispetto dei predetti limiti temporali di permanenza gli operatori e gli utenti aeroportuali che, per motivi legittimi di servizio o di fruizione, accedono a quelle aree che, pur ricomprese all'interno dei varchi generali, sono espressamente esentate e delimitate da appositi dispositivi di lettura targhe, indicati come varchi EN/US nelle planimetrie allegate.

9. Alla realizzazione e mantenimento della segnaletica verticale e orizzontale, anche relativa alle limitazioni all'accesso ed al tempo di permanenza nelle corsie ed aree di cui ai commi precedenti, al funzionamento del sistema e ai corrispettivi applicabili, provvede il Gestore aeroportuale, anche tramite società allo scopo individuate, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.

10. E' parimenti onere del Gestore aeroportuale provvedere, anche tramite società allo scopo individuate, per il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle medesime corsie ed aree, all'installazione e tenuta in stato di efficienza di apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.

11. All'interno delle aree delimitate dai varchi generali sono ubicati i parcheggi a pagamento, le aree di sosta breve (Kiss&Fly), il parcheggio riservato agli Enti di Stato e le altre aree di sosta indicate nella planimetria allegata.

12. Al fine di contemperare il preminente interesse pubblico volto alla razionalizzazione dei flussi veicolari, con le esigenze di esercizio dell'attività privata di trasporto o trasferimento di passeggeri da e per l'aeroporto, ripetuta nell'arco della giornata, anche se accessoria rispetto ad altre prestazioni, il Gestore aeroportuale, anche tramite società allo scopo individuate, mette a disposizione degli operatori interessati una proposta di adesione ad un regime tariffario specifico o agevolato, secondo le condizioni stabilite dal regolamento di cui all'art. 12. In mancanza di adesione al regime specifico, agli operatori professionali si applicano le condizioni ordinarie di cui al comma 5, con corrispettivo a partire dal terzo accesso giornaliero, ferme restando le esenzioni di cui ai commi 6 e 8.

13. Nell'ambito del sistema viario aperto all'uso pubblico di che trattasi non sono consentite attività di natura commerciale, tra le quali quelle di distribuzione e/o vendita di prodotti o di erogazione di servizi, pure con finalità di trasporto pubblico, se non previo accordo scritto con il Gestore Aeroporti di Puglia S.p.A. ed in linea con le normative vigenti. Il Gestore avrà cura di valutare, prima di consentire ogni attività, l'impatto sull'operatività dell'aeroporto, anche in termini di safety e di security, specie per quelle che sono svolte in modo occasionale.

14. Le modifiche relative alle aree e all'elenco dei soggetti ai quali non si applicano i limiti di permanenza sono adottate dalla Direzione Territoriale, mediante Ordinanza, sentiti la Società di gestione e gli Enti di Stato interessati.

Art. 7
Zona a traffico limitato (ZTL)

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la fluidità della circolazione in prossimità dell'aerostazione, è istituita una zona a traffico limitato (ZTL) nella viabilità del piano 0 dell'area Arrivi, nel tratto compreso tra i due varchi di accesso indicati nella planimetria allegata e adiacente l'aerostazione.
2. L'accesso alla ZTL è consentito, per l'intero arco delle 24 ore, esclusivamente ai mezzi di servizio degli Enti di Stato, ai mezzi di soccorso, agli autobus adibiti al trasporto pubblico (linee urbane), ai taxi, nonché ai veicoli autorizzati dalla Direzione Territoriale.
3. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rilasciate anche dalla Società di gestione su delega e sotto la vigilanza della Direzione Territoriale.
4. La Società di gestione provvede alla registrazione delle targhe dei veicoli autorizzati.
5. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare la ZTL e i relativi varchi di accesso in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
6. Le modifiche relative alla ZTL e all'elenco dei soggetti cui è consentito l'accesso sono adottate dalla Direzione Territoriale, mediante Ordinanza, sentiti la Società di gestione e gli Enti di Stato interessati.
7. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al presente articolo incorre nelle sanzioni previste dall'art. 15, comma 2, della presente Ordinanza.

Art. 8
Automezzi adibiti a pubblico servizio

1. E' fatto divieto a tutti gli autobus ed autotreni di tenere il motore principale ed ogni altro motore ausiliario (per condizionamento, ecc.) funzionante per tutto il periodo di permanenza in aeroporto. Agli autobus turistici è consentita la sosta, a motore spento, sugli stalli appositamente predisposti ed evidenziati da specifica segnaletica, soltanto ed esclusivamente per il tempo di sbarco ed imbarco dei passeggeri e loro bagagli. Per eventuali attese prolungate detti autobus dovranno utilizzare esclusivamente gli appositi stalli. Gli autobus adibiti a pubblico servizio, al fine di non determinare intralcio alla circolazione, devono posizionarsi sullo stallo appositamente predisposto anche nella mera fase di fermata per la discesa/salita dei passeggeri.
2. Nell'ambito dell'aeroporto, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dal Comune di Bari. Tali autovetture, per un massimo contestuale di n. 29, dovranno sostare unicamente nelle aree allo scopo adibite e contrassegnate con apposita segnaletica verticale e orizzontale. E' fatto obbligo ai conducenti dei taxi di rimanere nei pressi delle rispettive autovetture durante la sosta in attesa dei clienti, salvo i casi di necessità.

Art. 9
Autonoleggiatori

1. Per le autovetture degli autonoleggiatori sono riservate, distinte per ciascuna società, delle apposite aree recintate. Il parcheggio delle autovetture di cui sopra al di fuori delle aree loro destinate non è consentito e sarà soggetto alle sanzioni previste dal successivo art. 15 della presente Ordinanza.
2. Le società di autonoleggio dovranno impegnarsi all'impiego di un numero adeguato di personale addetto. In caso di ripetute violazioni delle prescrizioni della presente Ordinanza, da parte delle società di autonoleggio, è in facoltà del Gestore procedere, sulla base delle disposizioni vigenti, alla revoca della subconcessione.

Art. 10
Aree di sosta e di parcheggio

1. Sono istituite aree di sosta e aree destinate al parcheggio dei veicoli, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
2. Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e le modalità d'utilizzo delle medesime aree, sono sottoposte dalla Società di gestione aeroportuale alla Direzione Territoriale per la successiva approvazione. In caso di approvazione, si procede al recepimento delle stesse aggiornando l'ordinanza e le relative planimetrie e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.
3. Le aree a parcheggio sono gestite dal Gestore o da società dallo stesso all'uopo individuata, sotto la propria responsabilità, nei limiti e secondo le modalità fissate dalle normative vigenti e dalla Convenzione.
4. Lungo la viabilità dell'area Partenze e dell'area Arrivi sono istituite aree di sosta breve (Kiss&Fly), indicate nella planimetria allegata e contrassegnate da segnaletica di colore blu, nelle quali la sosta è gratuita entro il tempo di cui all'art. 6, comma 5, e, oltre tale tempo, è consentita previo pagamento del corrispettivo stabilito ai sensi dell'art. 12.
5. È istituita un'area di attesa esterna, indicata nella planimetria allegata, destinata alla sosta dei veicoli in attesa, ivi compresi quelli degli accompagnatori dei passeggeri. Nell'area di attesa la sosta è gratuita per un tempo non inferiore a 60 minuti; le modalità di fruizione e i corrispettivi per la sosta eccedente tale tempo sono stabiliti ai sensi dell'art. 12. Allo scadere del tempo di sosta consentito l'area deve essere liberata, al fine di favorirne la rotazione.
6. Per le auto degli Enti di Stato, in servizio per compiti istituzionali, sono riservati, in spazi adiacenti sia alla viabilità piano arrivi che alla viabilità piano partenze, appositi stalli muniti di specifica segnaletica.
7. La Società di gestione, in qualità di concessionaria, ha la facoltà di assegnare i singoli stalli a determinati soggetti all'interno dei parcheggi riservati di cui ai commi precedenti, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale, che vigila affinché siano rispettati i principi di trasparenza, non discriminazione, equa competitività, rotazione e parità di accesso ai beni e alle infrastrutture aeroportuali.
8. È fatto assoluto divieto di sosta e di parcheggio nelle aree interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, ad eccezione delle aree appositamente individuate nelle planimetrie

allegate, in cui è espressamente prevista la sosta, con i limiti e le condizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata. Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore.

9. La sosta, in ambito aeroportuale, è consentita ai soli veicoli utilizzati dai passeggeri, accompagnatori, visitatori e dagli operatori aeroportuali. E' vietato pertanto l'utilizzo di aree di sosta da parte di automobilisti non diretti all'aeroporto e che usano dello stesso per soli motivi di deposito della vettura.
10. E' istituito un deposito custodito, gestito dal Gestore aeroportuale o da società dallo stesso all'uopo individuata, nel quale verranno ricoverati i veicoli ed altri mezzi che verranno rimossi per violazioni della presente Ordinanza o per motivi di Legge o di sicurezza.
11. La sosta dei veicoli e motoveicoli in genere, nelle aree aperte al pubblico della zona aeroportuale, fatta eccezione per i parcheggi a pagamento per i quali non vige il presente divieto, non è consentita per più di giorni 30 (trenta) consecutivi; allo scadere di tale termine gli stessi verranno rimossi e trasportati a deposito, previa anche sanzione amministrativa. In ogni caso, allorquando la sosta di un veicolo, compreso il tempo in cui è ricoverato presso l'apposito deposito veicoli rimossi, superi i 60 (sessanta) giorni, da accertarsi attraverso apposita verbalizzazione, gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, interessati alla problematica, opereranno secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 460/99.
12. Allorquando nell'ambito delle aree di cui all'art. 1 si rinvengano veicoli a motore o rimorchi in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privi della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, verranno interessati gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, che opereranno secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 460/99.

Art. 11
Disciplina parcheggi disabili

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi di cui all'art. 10, sono individuate in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.
2. La Società di gestione provvede a realizzare le aree di cui al comma precedente e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
3. I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 1 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale. Le eventuali procedure di registrazione della targa o di azzeramento del tempo di permanenza previste dalla Società di gestione, anche per il tramite di società delegate, per il sistema di cui all'art. 6 devono essere gratuite e agevolmente accessibili.
4. Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.

Art. 12
Corrispettivi per la sosta

1. I corrispettivi d'uso delle aree destinate a parcheggio e a sosta breve, i corrispettivi per la permanenza e per i transiti eccedenti i limiti di gratuità di cui all'art. 6, comma 5, e all'art. 10, comma 5, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione, anche per il tramite di società dalla stessa individuate, con apposito regolamento conforme alla presente Ordinanza, trasmesso alla Direzione Territoriale prima della sua applicazione. Le penali contrattuali hanno natura privatistica e non costituiscono sanzioni amministrative.
2. La Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile. I termini relativi a prenotazione e acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto.
3. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi. In caso di accertamento di anomalie ENAC invia una segnalazione alle autorità competenti.
4. Il trattamento dei dati personali acquisiti mediante il sistema di lettura targhe di cui all'art. 6 è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in materia, a cura e sotto la responsabilità dei titolari del trattamento.

Art. 13
Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico, può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.
3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.

4. La Società di gestione deve provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 14
Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
2. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità, così come individuate dall'art. 12, comma 1 del Codice della Strada.
3. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.

ART. 15
Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. La violazione delle prescrizioni imposte dall'art. 7 della presente Ordinanza per la ZTL è soggetta alla sanzione prevista dall'art. 1, comma 3, della Legge 33/2012, e ss.mm.ii.
3. Le violazioni di disposizioni della presente Ordinanza non rientranti nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.
4. I veicoli in sosta vietata, che sono motivo di intralcio o pericolo per il traffico e per la sicurezza degli utenti e delle strutture aeroportuali, verranno rimossi. Verranno inoltre rimossi tutti i veicoli in sosta ove vige il divieto di fermata o nelle "zone rimozioni". Nei confronti dei responsabili, oltre a procedersi alla elevazione di sanzione, verrà addebitato il costo delle operazioni di rimozione e custodia del veicolo stesso.

ART. 16
Rinvio

1. Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza, si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

ART. 17
Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del 23/11/2026.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata l'Ordinanza n. 02/2025 del 4 dicembre 2025 e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

BARI, 16 novembre 2026

Il DIRETTORE TERRITORIALE
Ing. Michele CARELLA
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

MICHELE CARELLA
ENAC - Ente
Nazionale per
l'Aviazione Civile
16.11.2026 12:10:22
GMT+01:00